

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CANDIOTO, BEORCHIA e COVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1988

Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF

ONOREVOLI SENATORI. – Le «accise», come la Comunità economica europea definisce tutte le imposizioni indirette, non hanno ancora trovato regolamenti e direttive che consentano l'armonizzazione o il riavvicinamento delle legislazioni nazionali. Comunque, nell'ambito degli scambi intracomunitari, presupposto della imposizione indiretta è l'immissione in consumo, per cui i prodotti importati sono assoggettati alle sovraimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione soltanto all'atto della nazionalizzazione. Possono quindi restare custoditi allo Stato estero presso i magazzini doganali fino al momento della effettiva commercializzazione.

Per i prodotti nazionali, invece, l'imposta di fabbricazione deve essere assolta all'atto della

estrazione dal magazzino di fabbrica. Ai costi pur notevoli della vigilanza, che non gravano sul prodotto estero concorrente, si aggiunge quindi il costo finanziario conseguente alla necessità di versare l'imposta di fabbricazione tutte le volte che, per esigenze di produzione, si rende necessario trasferire il prodotto fuori dei magazzini della fabbrica con notevole anticipo rispetto al momento della commercializzazione.

Questa divaricazione non può essere compensata in alcun modo perchè la giurisprudenza dell'Alta Corte di giustizia del Lussemburgo ha rimosso come discriminatori tutti i corrispettivi previsti dal legislatore nazionale.

La stessa Corte, peraltro, si è dichiarata incompetente a rimuovere le discriminazioni

«alla rovescia» che colpiscono il prodotto nazionale sul territorio dello stesso Stato. Ciò postulerebbe una revisione della disciplina delle imposte di fabbricazione (che oltretutto implica, senza corrispondenti tangibili vantaggi per l'erario, un sistema di controlli all'interno della fabbrica che risulta macchinoso, defatigante ed oneroso per la stessa Amministrazione).

Tuttavia, la conversione delle imposte di fabbricazione in semplici imposte di consumo rappresenta una riforma di notevole impegno, dato che la legislazione in materia è costituita da un coacervo di norme non sempre organicamente collegate tra loro.

In attesa che questa riforma venga affrontata organicamente e con la necessaria determinazione, occorre quantomeno intervenire con provvedimenti specifici in quei settori dove il «protezionismo alla rovescia» potrebbe creare situazioni insostenibili.

Un caso particolare è rappresentato dallo zucchero. Gli accordi interprofessionali con le organizzazioni dei bieticoltori e gli stessi regolamenti comunitari relativi alla organizzazione di mercato dello zucchero vincolano infatti l'industria saccarifera nazionale ad assorbire l'intero raccolto bieticolo.

Da un lato, quindi, l'impossibilità di limitare i rifornimenti alla effettiva capacità produttiva, dall'altro la limitata durata della campagna saccarifera, che si concentra in un arco di soli sessanta giorni, possono determinare gravi problemi di stoccaggio.

A ciò si aggiunge che il processo di fabbricazione dello zucchero non si svolge a ciclo completo per singole unità di prodotto, ma per cicli globali successivi, di concentrazione dei sughi e quindi di raffinazione degli stessi. Soprattutto durante le fasi intermedie di lavorazione, lo spazio disponibile diventa fattore critico e può rendersi necessario liberare i magazzini di fabbrica da tutto il prodotto finito in essi custodito. Una emergenza magari di pochi giorni può dunque implicare l'esborso della imposta di fabbricazione con mesi di anticipo rispetto alla effettiva immissione in consumo dello zucchero.

Al problema si potrebbe ovviare consentendo di depositare lo zucchero SIF (schiavo di imposta di fabbricazione) presso i magazzini

generali, che attualmente sono abilitati a custodire merci allo Stato estero, o merci nazionali destinate all'esportazione, ma non prodotti SIF.

È da tenere presente, per quanto riguarda le garanzie per l'erario, che i magazzini di fabbrica devono avere gli stessi requisiti richiesti ai magazzini generali, per espressa previsione dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni normative concernenti l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale dell'8 luglio 1924.

I magazzini generali sono, inoltre, assoggettati alla vigilanza continuativa della dogana, che può assolvere alle stesse funzioni di controllo esercitate dall'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione (UTIF), restando inteso che l'esercente del magazzino generale dovrà prendere in carico lo zucchero depositato su apposito registro di carico e scarico (mod. H/4) fornito dall'UTIF, intestato a nome della singola società saccarifera depositante.

Ai sensi delle nuove disposizioni, lo zucchero viaggerà dal magazzino di fabbrica al magazzino generale sotto scorta di colletta di cauzione C.21 emessa dall'UTIF.

Questa procedura assicurerà quindi la continuità dei controlli, mentre anche dopo la immissione nel magazzino generale resterà possibile individuare lo zucchero depositato dalla singola società produttrice sotto il profilo sia fisico che contabile.

L'imposta, infine, dovrà essere versata all'atto della estrazione dal magazzino generale; la garanzia prestata dall'esercente del magazzino generale per i diritti doganali coprirà anche l'imposta di fabbricazione.

Perciò, a parte il profilo fiscale, sarebbe difficile opporre una soluzione alternativa a quanto prospettato.

L'esigenza di sfollare lo zucchero in eccedenza alla capacità ricettiva dei magazzini di deposito annessi agli zuccherifici potrebbe verificarsi già durante la campagna saccarifera in corso, in quanto la produzione ottenibile dalle barbabietole - provenienti da 260.000 ettari coltivati - è stimata in circa 15.500.000 quintali di zucchero (in media 400.000 quintali per stabilimento), largamente superiore a

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quella degli ultimi anni, in cui, a causa della crisi del settore, si è registrato un sensibile calo della produzione nazionale.

Si deve infatti considerare che, in condizioni climatiche più favorevoli, la produzione può

essere aumentata anche considerevolmente, come avvenne nel 1981, quando da una superficie investita a bietola di 320.000 ettari si è ottenuta la produzione *record* di 20,5 milioni di quintali di zucchero.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Lo zucchero prodotto può essere altresì avviato ad un magazzino generale autorizzato a ricevere merci estere, sotto scorta di bolletta di cauzione emessa dall'ufficio finanziario di fabbrica sull'ufficio doganale competente del magazzino generale; la successiva estrazione per l'immissione in consumo nel territorio dello Stato è consentita dal predetto ufficio doganale dopo che sia stata versata la relativa imposta. Dell'imposta gravante sullo zucchero risponde l'esercente il magazzino generale, a norma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito in legge dalla legge 9 giugno 1927, n. 1158.

Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma».